

# APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE POCKET (MAGGIO 2019)

## PARTE III CODICE PENALE

### CODICE PENALE

**52. Difesa legittima.** Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55, 59; c.p.m.p., 42; c.c. 2044; c.p. 1889, 49, 376].

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere<sup>1</sup>:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione<sup>2</sup>.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale<sup>3</sup>.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone<sup>4 5</sup>.

<sup>1</sup> Alinea così modificato dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59 e poi così modificato dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>5</sup> V. art. 2044 c.c.

**55. Eccesso colposo.** Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [42 comma 2, 43; c.p. 1889, 50, 376].

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 26 aprile 2019, n. 36.

**165. Obblighi del condannato.** La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [185, 186; c.p.p. 538, 539, 543]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna [c.p.p. 442, 533, 605]<sup>1</sup>.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito [c.p.p. 445], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente<sup>1</sup>.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163<sup>2</sup>.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno<sup>3</sup>.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa<sup>4 5</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>5</sup> Articolo così sostituito dall'art. 128, L. 24 novembre 1981, n. 689.

**614. Violazione di domicilio.** Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615; c.p. 1889, 157]<sup>1 2</sup>.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno<sup>2</sup>.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 comma 2], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi dall'art. 4, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>2</sup> Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 4, L. 26 aprile 2019, n. 36.

**624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo.** Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500<sup>1</sup>.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61<sup>1</sup>.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 6, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017), poi dall'art. 5, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

**628. Rapina.** Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 comma 2] o minaccia, s'impone della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 [c.p.p. 380 comma 2 lett. f); c.p. 1889, 406]<sup>1</sup>.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000<sup>2</sup>:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 comma 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1]<sup>3</sup>;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613; c.nav. 1137]<sup>3</sup>;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis<sup>4</sup>;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa<sup>5,6</sup>;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto<sup>5</sup>;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro<sup>5</sup>;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne<sup>7</sup>.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000<sup>8</sup>.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti<sup>9,10</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 8, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017), poi dall'art. 6, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>2</sup> Alinea così modificato prima dall'art. 1, comma 8, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017), poi dall'art. 6, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>3</sup> Vedi, anche, art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533.

<sup>4</sup> Numero aggiunto dall'art. 9, L. 13 settembre 1982, n. 646.

<sup>5</sup> Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>6</sup> Numero così modificato dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>7</sup> Numero aggiunto dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017) e poi così modificato dall'art. 6, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>10</sup> Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

\*\*\*\*

## Commento alla legge 26 aprile 2019, n. 36 recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"

### Art. 52

Si riassumono in modo molto conciso le effettive novità (meno rilevanti di quanto si sente spesso affermare), concernenti l'istituto della difesa legittima, introdotte dalla legge n. 36/2019.

*In primis*, va giudicata con molta cautela l'asserita incidenza dell'avverbio temporale «*sempre*» (che qui è locuzione con valore di «*in qualsiasi caso*»), inserito al comma 2; tal avverbio intende affermare che, nella difesa domiciliare, la reazione difensiva, attuata con uso di armi legittimamente detenute, non è mai sproporzionata rispetto all'offesa. Ora, tal proporzione era già sancita, dalla disposizione previgente, *iuris et de iure*: ovviamente, occorre (come occorrono tuttora) l'attualità, la serietà e una certa gravità del pericolo (non evitabile altrimenti), valendo sempre i principi stabiliti dal comma 1 della norma in esame. Se l'arma è detenuta illegalmente, dominano i criteri generali fissati dal predetto comma 1 (con esclusione della presunzione assoluta di proporzione).

Il nuovo comma 4 sancisce che è legittima la difesa, quando si reagisce per respingere l'illegale ingresso in casa, o negli altri luoghi assimilati (negozi, ecc.), da parte di uno o più soggetti, compiuto con violenza, oppure con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coartazione fisica. Ebbene, anche in merito, già il previgente art. 52 valutava legittima la reazione attuata al cospetto di siffatte evenienze: si pensi allo sparo eseguito da una donna per

respingere un tentativo di violenza sessuale. La sostanziale novità sta nel fatto che è esplicitamente anticipata un po' la soglia che ammette la reazione legittima: basta il tentativo di intrusione attuato con minaccia (anche per mezzo di armi improprie) o violenza.

Il nodo principale attiene al tipo di violenza che legittimi la reazione di cui al comma in esame: molte voci sostengono che basterebbe la violenza sulle cose. L'opinione, però, pare sfornita di plausibilità giuridica, ostandovi almeno due considerazioni; la prima è che il comma 4 richiama «i casi» (e non soltanto i luoghi) di cui ai precedenti due commi, sicché si esige pur sempre il coevo pericolo di aggressione alla persona (non bastando, per es., che un ladro stia forzando la serratura della porta di una pertinenza per rubare un computer); la seconda emerge dalla considerazione che, se la presunzione di proporzione di cui ai commi 2 e 3 richiede tuttavia che il pericolo incomba sulla persona e al contempo coinvolga "l'interno" dei luoghi descritti, a maggior ragione è esatto il pericolo per la persona, allorché si sia al cospetto di un mero tentativo d'ingresso illegale.

Il predetto comma 4, infine, pare asseverare l'esegesi secondo cui il pericolo (pure nei casi di cui ai precedenti due commi) non debba di necessità riguardare l'incolumità personale, bensì sia espressivo anche con riferimento ai diritti primari della persona (per es., diritto alla nascita, libertà sessuale).

Il comma 2 dell'art. 55 c.p. esclude la punibilità per eccesso colposo, se chi ha agito si trova in stato di "difesa minorata" o di grave turbamento: pur sempre in presenza di pericolo *effettivamente esistente*.

Specie con riguardo al "grave turbamento", i correlati giudizio e nozione sono, ontologicamente, un po' vaghi, e si prestano a interpretazioni che possono essere viziate da un che di troppo soggettivo. Inoltre, non è stato affrontato il tema dell'*aberratio* nei casi di eccesso colposo conseguente a reazione attuata nelle condizioni suddette; invero, a noi pare che il legislatore volesse limitare la responsabilità soltanto con riferimento alle offese cagionate a chi si trova nei luoghi sapendo del dissenso tacito o presunto del *dominus*; invece, tal concetto non è stato esplicitato, sicché sembrano inevitabili accese dispute giudiziali, ogni qualvolta l'offesa sia arrecata a terzi.

Infine, rileviamo che la riforma guarda soltanto alla legittima difesa reale, non pure alla putativa e all'eventuale errore colposo commesso dal *defensor* (art. 59, comma 4).

Le riflessioni concernenti i temi di natura civilistica non possono essere qui ospitate; non di meno sia consentito di rilevare che l'effetto di precludere il giudizio civile dopo l'assoluzione nel processo penale avrebbe dovuto essere ottenuto mercé un intervento sull'art. 652 c.p.p. (ampliando i casi di efficacia del giudicato in séguito ad assoluzione per legittima difesa), e non sull'art. 2044 c.c. (che già stabiliva quanto ribadito, tautologicamente e pleonasticamente, con la riforma). Parimenti, rimane fermo l'indennizzo in caso di legittima difesa putativa (non colposa), come stabilito dall'art. 2045 c.c., anche nel caso di azione diretta contro l'intruso (che non abbia in effetti generato il pericolo supposto da chi si è, pur incolpevolmente, difeso).

L'ultima riflessione va all'art. 2; ferma la valenza (molto relativa) del comma 4 con riguardo ai processi in corso, il comma 2, pur evocabile astrattamente, non pare applicabile nel concreto. Difatti, la revoca della sentenza di condanna (art. 673 c.p.p.) presuppone che il giudice dell'esecuzione possa rilevare *ictu oculi*, dalla sentenza, l'avvenuta espunzione del fatto commesso dal novero dei reati; per contro, non può procedere ad accertamenti di merito che sono propri del giudice della cognizione; tuttavia, come esempio, si può addurre il caso (quasi impossibile) di una sentenza che, applicando il minimo della pena e concedendo le attenuanti generiche per un omicidio colposo conseguente a eccesso di difesa, abbia, paradigmaticamente e con precisione, descritto e asseverato, *per tabulas*, l'esistenza delle condizioni ora descritte dal comma 2 dell'art. 55; altro caso (più che scolastico) potrebbe essere quello che veda una persona condannata per aver reagito (pur al cospetto di tutte le condizioni espresse dal comma 4 dell'art. 52) al mero tentativo d'ingresso minaccioso o violento nei luoghi.

#### **Art. 614**

L'aumento della pena correlativa al primo comma conferma la facoltà di arresto in flagranza; l'aumento della pena di cui al comma 4 lascia immutata l'impossibilità di procedere al fermo (per difetto del massimo editale), ma consente, al cospetto di tal aggravante, le intercettazioni. Le misure cautelari (ma non la custodia in carcere) sono possibili pure con riguardo ai commi 1 e 2. Il comma 4 non ammette la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.

#### **Art. 624-bis**

Il fermo è sempre consentito. I termini custodiali sono medi anche con riferimento ai commi 1 e 2. Il termine di prescrizione correlativo alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è di sette anni.

## **PARTE IV CODICE DI PROCEDURA PENALE**

### **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

**429. Decreto che dispone il giudizio.** 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge<sup>1</sup>;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458<sup>2</sup>.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni<sup>3</sup>.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Lettera così modificata dall'art. 18, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

<sup>4</sup> Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 2-septies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144.

**438. Presupposti del giudizio abbreviato.** 1. L'imputato [60] può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo<sup>1</sup>.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta<sup>2</sup>.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423 [441-bis].

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444<sup>3</sup>.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2<sup>5</sup>.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice<sup>5</sup>.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2<sup>1 6</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 41, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017). Il testo previgente disponeva: 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>4</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 12 aprile 2019, n. 33 (tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019). Il testo previgente disponeva: 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

**C. Cost. 23 maggio 2003, n. 169** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>6</sup> Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

**441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.** 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4<sup>1</sup>.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2<sup>2</sup>.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle

contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2-*octies*, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144.

**442. Decisione.** 1. Terminata la discussione [421, 523], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [651 comma 2, 652 comma 2].

*1-bis.* Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza<sup>1</sup>.

2. In caso di condanna [533], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto<sup>2,3</sup>.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso [545 comma 3, disp. att. 134].

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 30, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

<sup>2</sup> **C. Cost. 23 aprile 1991, n. 176** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui consente il rito anche per reati punibili con l'ergastolo, per eccesso rispetto alla legge delega.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4. **C. Cost. 18 luglio 2013, n. 210** ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1.

Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017) e poi dall'art. 3, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: *2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.*

<sup>4</sup> **C. cost. 31 gennaio 1992, n. 23** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa applicare la riduzione di pena, all'esito del dibattimento, qualora ritenga ingiustificato il diniego del giudice per le indagini preliminari al rito.

**C. cost. 15 febbraio 1991, n. 81** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, a dibattimento concluso, ove ritenga ingiustificato tale dissenso, possa applicare la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato.

**517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.** 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale [496-515] emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera *b*) ovvero una circostanza aggravante [423] e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [429, 450, 456, 552], il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza [520], purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore [23, 423 comma 1, 522].

*1-bis.* Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516 commi *1-bis* e *1-ter*<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 187 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e così sostituito dall'art. 47 L. 16 dicembre 1999, n. 479

<sup>2</sup> Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 11 aprile 2019, n. 82** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 5 luglio 2018, n. 141** «nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 9 luglio 2015, n. 139** «nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 25 giugno 2014, n. 184** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 26 ottobre 2012, n. 237** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 15 dicembre 2009, n. 333** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 29 dicembre 1995, n. 530** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento».

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 30 giugno 1994, n. 265** «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 di questo codice, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni».

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.** 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

*a*) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

*a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale<sup>1</sup>;

*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale<sup>2</sup>;

*b*) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria;

*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale<sup>3</sup>;

*f-ter*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni<sup>4,5</sup>.

<sup>1</sup> Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>2</sup> Lettera aggiunta dall'art. 9, L. 26 aprile 2019, n. 36.

<sup>3</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 74, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>4</sup> Lettera aggiunta dall'art. 30, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

## PARTE V LEGGI COMPLEMENTARI

### **§ 19 - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (suppl. ord. G.U. 26 giugno 1931, n. 146). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

**110. 1.** In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario<sup>1</sup>.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti<sup>1</sup>.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6<sup>2</sup>.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali<sup>3</sup>;

*a-bis*) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)<sup>4</sup>;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera<sup>5</sup>.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [...]<sup>6</sup>;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

*c-bis*) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita<sup>7</sup>;

*c-ter*) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo<sup>7</sup>.

*7-bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali<sup>5</sup>.

*7-ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonchè per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni<sup>8</sup>.

*7-quater*. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma *7-ter*, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita<sup>8</sup>.

*7-quinquies*. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma *7-ter*, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni<sup>8</sup>.

8. [...] <sup>9</sup>.

*8-bis*. [...] <sup>10</sup>.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

*a)* chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

*b)* chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

*c)* chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi<sup>11</sup>;

*d)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

*e)* nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente<sup>12</sup>;

*f)* nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio<sup>13</sup>;

*f-bis)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio<sup>7</sup>;

*f-ter)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera *b)*, e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale<sup>7</sup>.

*f-quater)* chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni<sup>14</sup>.

*9-bis*. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso<sup>15</sup>.

*9-ter*. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione<sup>15 16</sup>.

*9-quater*. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168<sup>15</sup>.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88<sup>1</sup>.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria<sup>17</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>3</sup> Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>4</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>5</sup> Lettera abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>7</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

<sup>9</sup> Comma abrogato dall'art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi abrogato dall'art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>11</sup> Lettera così modificata dall'art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102.

<sup>12</sup> Lettera così modificata dall'art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.

<sup>13</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>14</sup> Lettera aggiunta dall'art. 27, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26.

<sup>15</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

<sup>16</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>17</sup> Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

**§ 26 - L. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. 18 dicembre 1989, n. 294). Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.**

**4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.** 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi giuoco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi giuoco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000<sup>1</sup>.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 a euro 516<sup>2</sup>.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

**4-bis.** Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero<sup>3</sup>.

**4-ter.** Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione<sup>3</sup>.

**4-quater.** L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di giuoco illegale<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 27, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 37, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così modificato dall'art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 27, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26.

## NOTE (AGGIORNAMENTO)

Essendo intervenuta modifica per mezzo della legge n. 4/19, le note vanno aggiornate nei termini che seguono.

Per le fattispecie punite con la reclusione (da tre a sei anni), è ammesso l'arresto in flagranza (ma non il fermo: per difetto del massimo edittale); sono consentite le intercettazioni; è prevista l'udienza preliminare; sono ammesse le misure cautelari (i termini custodiali sono brevi); sono negate la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la messa alla prova. Inoltre, vi è da precisare che l'ultima ipotesi del comma 1 appare reato proprio.

**§ 28 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (suppl. ord. G.U. 28 settembre 2011, n. 226). Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

**4. Soggetti destinatari.** 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:



- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale<sup>1</sup>;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1<sup>2</sup>;
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale<sup>3</sup>;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza<sup>4</sup>;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive<sup>4</sup>.
- i-bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice<sup>5</sup>;
- i-ter*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Lettera così modificata dall'art. 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. Tali nuove modifiche non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (art. 36 comma 3, L. 161/2017 cit.).

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

<sup>3</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. Tali nuove modifiche non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (art. 36 comma 3, L. 161/2017 cit.).

<sup>4</sup> Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito in L. 17 ottobre 2014, n. 146.

<sup>5</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. Tali nuove modifiche non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (art. 36 comma 3, L. 161/2017 cit.).

#### 16. *Soggetti destinatari*. 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
- b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

#### 75. *Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale*. 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno<sup>1</sup>.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza<sup>2</sup>.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

### § 40 - L. 26 luglio 1975, n. 354 (suppl. ord. G.U. 9 agosto 1975, n. 212). Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

**47-ter. Detenzione domiciliare.** 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice

penale<sup>1</sup>.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di<sup>2</sup>:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole<sup>3</sup>;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia<sup>4,5</sup>.

1.1. [...]<sup>5</sup>.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis<sup>4,6</sup>.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare<sup>4,7</sup>.

1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4<sup>4</sup>.

2. [...]<sup>8</sup>.

3. [...]<sup>9</sup>.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare<sup>10</sup>.

4-bis. [Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale]<sup>11</sup>.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis<sup>10</sup>.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo<sup>12</sup>.

9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio<sup>13,14</sup>.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura<sup>15,16,17</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

<sup>2</sup> Alinea così modificato dall'art. 3, L. 21 aprile 2011, n. 62.

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della presente legge, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della presente legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

<sup>4</sup> I commi da 1 a 1-quater così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165. Il comma 1-quater è stato sostituito dall'art. 2, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

<sup>5</sup> I commi 1 e 1.1. così sostituiscono l'originario comma 1, già sostituito dall'art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165, per effetto dell'art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Il comma 1.1. è stato abrogato dall'art. 2, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94. La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2003, n. 350, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a), nel testo precedente la sostituzione, nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 giugno 2009, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della seconda parte della lettera a), nella parte in cui non limitava la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della presente legge, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 1990, n. 215, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo precedente alla sostituzione, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, potesse essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

<sup>6</sup> Comma così sostituito dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi modificato dall'art. 2, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

<sup>7</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2019, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

<sup>8</sup> Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203.

<sup>9</sup> Comma abrogato dall'art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165.

<sup>10</sup> Comma così modificato dall'art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165.

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10.

<sup>12</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della presente legge, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della presente legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

<sup>13</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 1997, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non fa derivare autonomamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 di questo articolo.

<sup>14</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

<sup>15</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165.

<sup>16</sup> Articolo aggiunto dall'art. 13, L. 10 ottobre 1986, n. 663.

<sup>17</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 1991, n. 414, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti

con i presidi sanitari territoriali».

**§ 45 - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (G.U. 6 aprile 1942, n. 81). Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Si ricorda che con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è stato approvato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 la cui entrata in vigore è stata stabilita dall'art. 389 (comma 1) a diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 14 febbraio 2019), salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 389 che anticipa l'entrata in vigore di talune norme del Codice a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**§ 46 - D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (G.U. 9 agosto 1999, n. 185). Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.**

3. *Accertamento dello stato di insolvenza.* 1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio<sup>1</sup>.

2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 350, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto (avvenuta il 14 febbraio 2019).

**§ 52 - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (suppl. ord. G.U. 31 ottobre 1990, n. 255). Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.**

73. *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*<sup>1</sup>. 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000<sup>2</sup>.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà<sup>3</sup>.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000<sup>4</sup>.

2-bis. [...] <sup>5</sup>

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione<sup>6</sup>.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà<sup>7</sup>.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329<sup>8</sup>.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte<sup>9</sup>.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona<sup>10</sup>.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata

la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.*

La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2019, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis.

<sup>4</sup> Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.*

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis.

<sup>6</sup> Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.*

<sup>7</sup> Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi così modificato dall'art. 10, L. 15 marzo 2010, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente la modifica del 2006 disponeva: *4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.*

<sup>8</sup> Comma così sostituito, prima dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49, poi dall'art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9, infine dall'art. 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito in L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.*

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito in L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: *5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.*

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

## Refuso di stampa

È infine da segnalare che, a causa di una traslazione avvenuta durante la stampa, le note che si riferiscono all'art. 4 della legge n. 895/1967 (delitto di porto illegale di armi da guerra ecc.) sono state ripetute in calce all'art. 4 della legge n. 110/1975 (contravvenzione di porto di armi e strumenti atti a offendere); le indicazioni attinenti a quest'ultima disposizione, invece, sono le seguenti:

### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Le armi improprie e gli strumenti de quibus possono esse suddivisi in tre categorie: strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto (comma 1); strumenti il cui porto legittimo richiede il giustificato motivo; strumenti il cui porto legittimo esige semplicemente che circostanze di tempo e di luogo non siano indizianti per un uso contro la persona (in tal caso, l'agente deve allegare, al momento della richiesta di spiegazioni, l'esistenza di un motivo specifico, lecito e giustificato). Circa la natura degli oggetti in genere, una teoria afferma che occorrerebbe guardare al porto in riunione pubblica: solo se non è ammesso, la cosa va considerata arma. Si rimette pure all'art. 585 del Codice.*

**Arresto:** *Se ricorre l'aggravante del motivo di odio razziale, l'arresto è facoltativo in flagranza (art. 6, comma 2, D.L. n. 122/93).*

**Tipologia:** *comune.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *azione.*

**Natura:** *permanente.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile (tranne il caso in cui la pena massima è di 6 anni di arresto).*

**Messa alla prova (168-bis c.p.):** *possibile (tranne il caso in cui la pena massima è di 6 anni di arresto).*

**Rapporti con altre figure:** *Il porto di armi bianche è punito dall'art. 699, comma 2, c.p.; se si tratta del bastone animato (sola arma bianca che ammetta la licenza), ricorre il comma 1 dell'art. 699 cit. Il comma 4 descrive due ipotesi autonome; autonoma è pure la figura del comma 5. Per i casi di porto in riunioni pubbliche da parte di persona sformata di licenza, concorre altresì il reato di porto illegale o abusivo.*

**Giurisprudenza delle Sezioni unite:** *il giustificato motivo è elemento negativo della fattispecie, e non semplice causa di giustificazione (9.7.1997, Mosconi); l'attenuante dell'ipotesi lieve è applicabile a tutti gli strumenti e alle armi improprie descritti dal comma 2, ma non agli strumenti del comma 1 (27.11.1982, Paola).*

*\* Le due figure del comma 4 e quella del comma 5 sono reati autonomi. Tutte le altre sono circostanze.*